

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Con la Sentenza n° 35946 del 7/10/2010 la Corte di Cassazione Terza Sezione Penale ha sanzionato un imprenditore che non aveva approntato le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al rumore (reati accertati in data 28/09/2006).

Con Decreto Penale del 23/5/2008 l'imprenditore era stato condannato alla pena di Euro 1000,00 di ammenda.

L'imprenditore ha presentato opposizione alla Corte di Cassazione che però rigetta il ricorso e condanna l'imprenditore alla pena di Euro 3000,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali.

Secondo la Cassazione il ricorso è immotivato.

In effetti l'imprenditore basa il ricorso sul fatto che il reato contestatogli previsto dall'art. 41 del D.Lgs 277/91 (*1. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.*

2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare (.....) un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.

3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili) e sanzionato dall'art. 50 lett. a) del medesimo decreto (1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli(... ..) 41, comma 1, (...) all'epoca dei fatti risultava abrogato dall'art. 5 del D.Lgs 195 del 10/04/2006 (1.sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (....).

Secondo la Corte di Appello è vero che al momento dell'accertamento dei fatti l'intero capo IV del D.Lgs 277/9, che riguardava la protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore durante l'attività lavorativa, era stato abrogato dall'Art. 5 del D.Lgs 195/2006.

Ma questo, a parere della Corte, non ha cancellato il reato poiché le stesse disposizioni erano, intanto, già state inserite negli artt. 49 bis e successivi del D.Lgs 626/1994 modificato dal D.Lgs 195/2006 (*Art. 49-sexies - 1. (.....) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione (...).*

L'ulteriore modifica legislativa avvenuta con l'emanazione del D.Lgs 81/2008 che all'art. 304 ha abrogato il D.Lgs 626/1994 non ha affatto depenalizzato la condotta contestata all'imprenditore, riproposta con l'Art. 182 e sanzionata con l'Art.219 dello stesso Decreto.

Nella stessa data l'imprenditore era stato sanzionato anche per aver omesso la verifica degli impianti di messa a terra dello stabilimento.

Anche in questo caso è stato presentato un ricorso anch'esso respinto per lo stesso motivo.

Secondo l'imprenditore la verifica dell'impianto di messa a terra prevista dagli artt.40 e 328 del DPR 547/1955, è stata abrogata dall'art. 9 comma 1 lett. A) del DPR 462/2001. Per cui all'epoca dei fatti la condotta contestata non era considerata dalla legge reato.

Secondo la Corte d'Appello, però, anche in questo caso sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389 del DPR 547/1955 che sanzionavano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra e il DPR 462/2001 che pur avendo previsto all'art. 9 l'abrogazione dell'art. 328 ha comunque mantenuto la sanzione penale grazie al richiamo contenuto nell'art. 2